

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 giugno al 6 luglio 2016)

INDICE

BENCINI ed altri: sull'urbanizzazione dell'area del santuario del Divino Amore, nel comune di Marino (Roma) (4-05976) (risp. BOBBA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	Pag. 4917	GIROTTO ed altri: sullo smaltimento degli pneumatici fuori uso (4-04974) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4948
BERTACCO ed altri: sulla regolarità nel pagamento dell'affitto dei locali della sede del giudice di pace di Verona al proprietario ICISS (4-05493) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	4920	LO GIUDICE ed altri: sulla copertura delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari (4-03025) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	4941
BLUNDO ed altri: sulla nomina del direttore generale di una ASL abruzzese (4-05418) (risp. LORENZIN, <i>ministro della salute</i>)	4925	MANCONI ed altri: sull'attivazione di una casa famiglia protetta nel quartiere Eur, a Roma (4-05620) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	4951
BORIOLI ed altri: sulla "contribuzione figurativa" dei lavoratori iscritti all'Inpdap (4-04630) (risp. BOBBA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	4934	MUNERATO: sulla specificità del territorio di Rovigo per la riorganizzazione delle funzioni amministrative della Provincia, tra cui la Polizia provinciale (4-04611) (risp. MADIA, <i>ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione</i>)	4956
CASALETTO: sulla corretta gestione dell'olio usato per la frittura (4-04738) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	4936	PANIZZA: sulla copertura delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari (4-01160) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	4943
FUCKSIA ed altri: sulla copertura delle spese sostenute dai Comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari (4-01479) (risp. ORLANDO, <i>ministro della giustizia</i>)	4939	RAZZI ed altri: sulla nomina del presidente del Consiglio di Stato (4-04965) (risp. DE VINCENTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	4958

ROSSI Gianluca, CARDINALI: sul piano di razionalizzazione della rete di Poste italiane SpA, con particolare riguardo all'Umbria (4-

03870) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

4962

BENCINI, ROMANI Maurizio, MUSSINI. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che a quanto risulta gli interroganti:

nel comune di Marino, in provincia di Roma, vi è un'area di circa 400 ettari di terreni, situati lungo via del Divino Amore, denominata proprio "Divino Amore", in virtù della vicinanza al conosciuto santuario della Madonna del Divino Amore. La superficie, situata tra il parco regionale dell'Appia Antica e la cittadina di Marino, resa edificabile dal piano regolatore generale del Comune di Marino del 2000, è interessata da oltre 10 anni da dispute politiche, in quanto le determinazioni circa una sua massiccia urbanizzazione a destinazione residenziale e commerciale non potevano che scatenare, come logica conseguenza, considerevoli proteste, anche oltre l'ambito comunale;

l'urbanizzazione dell'area 'Divino Amore', alle porte di Roma, interesserà circa 1.350.000 metri cubi di cemento, che si riverseranno su circa una 50/70 ettari di area produttiva/agricola. La vicenda si protrae da anni, ovvero nel 2011 con la delibera della Giunta regionale del Lazio (delibera della Giunta regionale Lazio n. 123 dell'8 aprile 2011) viene approvato uno schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio ed il Comune di Marino "al fine di provvedere a ridefinire ed attuare la pianificazione e la riqualificazione urbanistica comunale attraverso l'adozione e/o l'approvazione di piani e programmi necessari al perseguimento di un corretto ed equilibrato sviluppo del territorio". Si susseguono, in tal modo, una serie di delibere, con le quali, prendendo atto del protocollo d'intesa, vengono adottati provvedimenti di pianificazione urbanistica, nonché successivamente piani integrati di intervento e varianti, con i quali si dispone una lottizzazione urbanistica a giudizio degli interroganti a dir poco selvaggia;

nello specifico, nel febbraio 2013 il presidente *pro tempore* della Regione Lazio, Renata Polverini, approva il programma integrato di intervento e riqualificazione urbanistica della località 'Divino Amore', quale variante al piano regolatore del comune di Marino, proposto all'epoca dalla società "Ecovillage" Srl, il quale, del resto, era già stato adottato dalla stessa amministrazione comunale in precedenza. Al riguardo, dalla stampa si apprende di come una serie di interrogativi circondano la questione in esame: le delibere del Comune di Marino e della Regione Lazio, l'ambigua presenza di alcune società immobiliari, i vincoli ambientali. Al riguardo, nell'interpel-

lanza depositata alla Camera (Atto Camera 2-01361) dai deputati di Sinistra Italiana, Arturo Scotto, insieme ai colleghi Stefano Fassina e Filiberto Zaratte, si legge in particolare "(...) Come diretta conseguenza del protocollo d'intesa, nel 2011, il Comune approva provvedimenti per l'urbanizzazione di aree limitrofe a Santa Maria delle Mole, tra i quali il citato «Programma integrato» relativo all'area del «Divino Amore»; la società promotrice del programma di sviluppo integrato e urbanizzazione del «Divino Amore» risulta essere la Eco Village Srl, che fa capo, tra gli altri, alla Parsitalia del costruttore romano Luca Parnasi. La società, al momento della firma della delibera regionale (febbraio 2013), non risultava essere proprietaria dei terreni da urbanizzare nell'area in oggetto, con conseguente situazione di assoluto rischio di insolvenza; la EcoVillage srl si è presentata alla firma della convenzione presso il comune di Marino, registrata all'Agenzia delle entrate il 31 luglio del 2013, con un'altra società: la Eco Village Tre. Per entrambe, l'amministratore risultava essere lo stesso. Si rileva che la EcoVillage Tre non è mai stata legittimata a sottoscrivere atti negoziali di natura edilizia o urbanistica in quanto estranea alle iniziative che hanno determinato l'adozione da parte della regione Lazio del «Programma per lo sviluppo integrato» anche della Eco Village Tre, nel tempo, si sono perse le tracce. (...); da articoli di stampa risalenti a dicembre 2013 si apprende che il coinvolgimento dell'INPS nell'operazione «Eco Village» era stato caldeggiato, già nel 2013, dall'allora presidente dell'ente Antonio Mastrapasqua, attraverso la permuta di un palazzo di proprietà dell'INPS in via Pianciani a Roma, con una quota del progetto EcoVillage. Perplessità sull'affare furono manifestate da altri vertici dell'Istituto che parlarono di «elevati profili di rischio» dell'intera operazione;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

ad oggi, la società che risulta essere coinvolta nelle controverse operazioni di edilizia immobiliare citate è la "Idea Fimit", società a partecipazione pubblica, che vede tra i principali azionisti proprio l'Inps, con il 29 per cento, la quale sembrerebbe aver acquistato l'intera area. Dal sito ufficiale della società si apprende di come questa abbia comunicato nel marzo 2016, al comune di Marino e alla Soprintendenza archeologica del Lazio, l'inizio ai lavori di bonifica dei terreni;

l'operazione appare a parere degli interroganti alquanto discutibile, tanto dal punto di vista economico, quanto da quello ambientale, in virtù del fatto che la medesima apparirebbe priva di motivazione alla luce di quelli che sono i compiti istituzionali dell'ente previdenziale. Inoltre, occorre porre mente alla circostanza per la quale, dinnanzi al TAR del Lazio, pendono diversi ricorsi per la sospensione in via cautelare di ogni attività urbanistica ed edilizia nell'area (ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, presentato il 17 dicembre 2011, dall'associazione ADA con il successivo intervento *ad adiuvandum* di "Italia Nostra", Castelli Romani; un ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, presentato dalla Città metropolitana di Roma Capitale; un ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, presentato nel febbraio 2012 dall'Associazione contro le nocività ed altri). Ed ancora, si sono susseguite nel tempo, avverso la delibera di Giunta regionale n. 123 del 2011 e le delibere del Consiglio comunale di Marino n. 35 e derivate, una serie di mozioni dinnanzi al Consiglio regionale del Lazio ed al Consiglio comunale di Marino volte all'annullamento delle decisioni in esse previste;

l'area è stata proposta, oramai da tempo considerevole, per l'inserimento nel perimetro del Parco regionale dell'Appia Antica come rimanenza, pressoché intatta, dell'Agro Romano, in quanto superficie di interesse paesaggistico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano in grado di riferire le motivazioni per le quali risulti la partecipazione dell'INPS nelle operazioni di urbanizzazione e di speculazione immobiliare citate e, conseguentemente, come intendano attivarsi al riguardo;

se vi sia un serio ed efficiente raccordo istituzionale sulla vicenda tra i Ministeri competenti.

(4-05976)

(21 giugno 2016)

RISPOSTA. - IDeA Fimit Sgr costituisce la maggiore società italiana di gestione del risparmio immobiliare. Alla data del 31 dicembre 2015, la società gestisce 17 fondi, di cui 5 destinati a investitori *retail* e 32 riservati a investitori qualificati.

La partecipazione dell'INPS nell'azionariato di IDeA Fimit Sgr, pari al 29,7 per cento, è riconducibile alle partecipazioni originariamente detenute nella società medesima da INPDAP ed ENPALS.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha disposto la soppressione di INPDAP ed ENPALS, anche le partecipazioni di tali enti nel capitale di IDeA Fimit Sgr sono confluite nell'Inps.

La partecipazione dell'INPS in IDeA Fimit Sgr non consente comunque il coinvolgimento dell'istituto nelle operazioni promosse da quei fondi immobiliari nei quali l'INPS non detiene alcuna quota.

Al riguardo, occorre precisare che l'INPS detiene quote di due fondi immobiliari gestiti da IDeA FIMIT SGR (Fondo Alpha e Fondo Beta)

costituiti mediante apporto di immobili INPDAP; l'istituto detiene altresì quote di altri due fondi immobiliari gestiti da IDeA FIMIT SGR, originariamente sottoscritte da ENPALS (Fondo Gamma) ed INPDAP (Fondo Senior).

Tanto premesso, si rappresenta che, in un primo momento, IDeA Fimit Sgr ha valutato la possibilità di una sua partecipazione all'operazione "Eco Village" per il tramite del Fondo Senior. In particolare, l'operazione "Eco Village" è stata prospettata all'INPS da IDeA Fimit Sgr nell'ambito di una proposta di modifica del regolamento del Fondo Senior. Tale operazione, tuttavia, oltre che destare perplessità sotto il profilo economico-finanziario, non è stata ritenuta conforme alle finalità del fondo medesimo. Conseguentemente, con lettera inviata a IDeA Fimit Sgr il 17 febbraio 2014, l'INPS ha comunicato l'intenzione di non aderire all'operazione "Eco Village".

IDeA Fimit SGR ha ritenuto, pertanto, di promuovere la realizzazione dell'operazione attraverso un fondo immobiliare in cui l'INPS non deteneva alcuna quota.

Può, pertanto, concludersi che l'operazione di sviluppo immobiliare "Eco Village" non prevede in alcun modo l'impiego, in via diretta o indiretta, di risorse finanziarie dell'INPS e che tale operazione non ha alcuna ricaduta sui bilanci dell'istituto. Ciò in quanto i risultati di tale operazione sono interamente riconducibili ai quotisti del fondo immobiliare interessato tra cui, come evidenziato, non rientra l'INPS.

Da ultimo, con riferimento all'immobile di via Pinciani, non più di proprietà INPDAP, a decorrere dal suo conferimento al Fondo Senior (15 aprile 2010), l'INPS ha precisato che nel *business plan* di tale fondo ne era già prevista la dismissione a prescindere dalla realizzazione dell'iniziativa "Eco Village".

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BOBBA

(30 giugno 2016)

BERTACCO, PICCOLI, AMIDEI, MARIN. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in passato, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, nella versione originaria, della legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", i Comuni aveva-

no l'onere di mettere a disposizione del Ministero della giustizia gli spazi necessari all'attività degli uffici giudiziari locando proprie strutture oppure acquisendo in locazione fabbricati di terzi;

a tal proposito, a partire dal 1996 l'ente Istituti civici di servizio sociale (ICISS), ente pubblico di assistenza e beneficenza istituito con decreto del presidente della Giunta regionale del Veneto 24 novembre 1994, n. 2932, ha locato al Comune di Verona l'immobile sito a Verona, vicolo San Domenico n. 11, con contratto di locazione in vigore rep. 88427 (registrato presso l'Agenzia delle entrate di Verona al n. 6097) con destinazione d'uso sede dell'ufficio del giudice di pace;

l'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha modificato l'articolo 1 della legge n. 392 del 1991 prevedendo che il Ministero della giustizia subentri nei rapporti un tempo classificati come "spese obbligatorie dei Comuni" e ciò a partire dal 1° settembre 2015;

l'attuale formulazione del citato articolo 1, comma 9 (oggi articolo 1, comma 2), recita testualmente: "A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione";

da notizie in possesso degli interroganti, a decorrere dal 1° settembre 2015 è iniziata una sorta di agonia per l'ente ICISS che non si è più visto pagare il canone di locazione né da parte del Comune di Verona né da parte del Ministero della giustizia;

in data 7 ottobre 2015, la direzione generale competente, con proprio provvedimento, ha delegato il presidente della Corte di appello di Venezia alla gestione di tutti i rapporti contrattuali e le relative disposizioni di pagamento, precisando che il medesimo avverrà previa emissione di fattura elettronica;

in data 6 novembre 2015, il presidente della Corte di appello, con apposito proprio provvedimento, oltre ad individuare quale responsabile del procedimento la dottoressa Iole Solicaro, ha ribadito che i pagamenti saranno effettuati in seguito all'emissione della fattura elettronica, nonché ha invitato i presidenti dei tribunali territoriali a nominare i referenti di sede com-

petenti a verificare e validare le fatture nonché a trasmetterle alla Corte di appello di Venezia ai fini del pagamento;

in data 15 gennaio 2016, dopo ripetuti solleciti telefonici, per lo più vani, ICISS ha invitato il presidente del Tribunale di Verona a nominare il referente citato al fine di attivare il procedimento di pagamento ed ha ribadito che non sarà possibile emettere alcuna fattura elettronica perché l'ente non è commerciale e le proprie attività non possono considerarsi di tipo imprenditoriale;

in seguito a ciò si è aperto un nuovo scenario poiché i funzionari ministeriali in indirizzo contattati non sono stati in grado di gestire l'ipotesi di esenzione dall'emissione della fattura dato che non è contemplata nei vari provvedimenti di delega;

a tal proposito, ICISS ha proposto di inviare una nota di addebito e come riscontro gli viene richiesto di integrarla con la dichiarazione di conto corrente dedicato. Quest'ultima operazione non sarebbe dovuta poiché nel caso specifico di tale adempimento verrebbe espressamente escluso visto che non si tratta di rapporto di appalto;

da ulteriori notizie in possesso degli interroganti, il referente presso il Tribunale di Verona sarebbe stato nominato a fine gennaio 2016 e, ad oggi, vi sarebbe un arretrato di pagamenti da parte di quest'ultimo pari a 110.848,50 euro (7 mesi di locazione), ed altresì vi sarebbero tempi piuttosto lunghi per onorare tale debito poiché gli uffici competenti di Venezia sarebbero in fase di trasloco;

a giudizio degli interroganti, la situazione è preoccupante poiché vi è da un lato uno Stato che, nell'ottica della *spending review* cerca di semplificare le procedure burocratiche con risultati spesso inconsistenti, e dall'altro un ente pubblico di assistenza e beneficenza, con a disposizione risorse esigue, a cui non vengono corrisposti i pagamenti delle sue strutture messe a disposizione dello Stato,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa ai mancati pagamenti del canone di locazione per gli uffici del giudice di pace siti a Verona, vicolo San Domenico n. 11;

se sia a conoscenza di quanto riportato e per quali ragioni non abbia adottato, con gli strumenti a propria disposizione, tutte le misure volte alla risoluzione dei mancati pagamenti dei canoni di locazione;

in quale maniera intenda adempiere al pagamento del debito, che ad oggi ammonta a 110.848,50 euro, nei confronti degli Istituti civici di servizio sociale, ente pubblico di assistenza e beneficenza;

se non ritenga doveroso trovare un'alternativa all'emissione della fattura elettronica, a parte di ICISS, poiché, essendo quest'ultimo un ente non commerciale, non può utilizzare tale fattispecie.

(4-05493)

(17 marzo 2016)

RISPOSTA. - L'atto di sindacato ispettivo lamenta criticità nel saldo dei canoni di locazione relativi ad immobile, destinato ad uso giudiziario e sede degli uffici del giudice di pace, locato al Comune di Verona dall'ente pubblico di assistenza e beneficenza Istituti civici di servizio sociale, in seguito al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Come noto, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei Comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa, offrendo l'opportunità, una volta fronteggiata l'emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico.

Il Ministero della giustizia ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale.

Al fine di raccogliere, attraverso il metodo del confronto, i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro ha, in particolare, istituito un tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa, coerente, attuazione.

E' stata, pertanto, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabilità di forme di collabo-

razione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche in termini di assistenza e supporto.

E' stato, poi, adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 28 agosto 2015, che assume la peculiare finzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

Nell'ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l'introduzione, nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, dell'articolo 21-*quinquies*, che prevede come gli uffici giudiziari possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale.

In tale quadro, va sottolineato come il Ministero della giustizia sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa. Dal settembre 2015, difatti, si sono svolti periodici incontri di riflessione (l'ultimo dei quali proprio il 16 giugno 2016) condivisa sul nuovo modello di gestione con il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i procuratori generali presso le corti d'appello, anche al fine di delineare linee guida comuni.

Analoghe iniziative sono state rivolte, su impulso del Ministro e con la collaborazione della scuola superiore della magistratura, ai dirigenti, giudiziari ed amministrativi, per agevolare una nuova cultura dell'innovazione.

L'impianto delle misure che hanno delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa si è incentrato, pertanto, sull'edificazione di comuni basi culturali e su un rinnovato rapporto con gli enti locali, soprattutto con i Comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione secondo un rinnovato equilibrio, che intende valorizzare il patrimonio di esperienze ed il ruolo di prossimità tradizionalmente svolto per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni.

Ed è proprio grazie al sostegno dei Comuni ed alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione si iscrive anche la vicenda relativa alle modalità di fatturazione rappresentata nell'atto di sindacato ispettivo, e che ha determinato la necessità di individuare le specifiche forme attraverso cui procedere al pagamento, anche in considerazione della natura giuridica del locatore.

In merito, la competente articolazione ministeriale ha riferito che l'ufficio ragioneria della Corte d'appello di Venezia ha provveduto al pagamento delle note di addebito emesse dall'ente Istituti civici di servizio sociale di Verona, relative ai canoni di locazione riferiti al periodo settembre 2015 - marzo 2016, mediante ordinativi di pagamento rispettivamente del 9 (mensilità di gennaio e febbraio 2016 per l'importo di 15.835,50 euro ciascuna) e del 23 marzo 2016 (mensilità di marzo 2016 per 15.835,50 euro e saldo del periodo settembre-dicembre 2015 per 64.311,58 euro).

Risultano, pertanto, definiti i canoni scaduti mediante ordinativi a valere sull'ordine di accreditamento dell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'esercizio finanziario 2016.

Si è, peraltro, chiarito come i soggetti che, antecedentemente al 6 giugno 2014, non erano obbligati ad emettere fattura elettronica potranno continuare a certificare le somme percepite in virtù di rapporti negoziali con la pubblica amministrazione attraverso l'emissione di note di debito in forma cartacea.

Preme, peraltro, sottolineare, anche in questa sede, come proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pendenti, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione, ed a prestare supporto ai soggetti titolari del potere di spesa per consentire il tempestivo adempimento delle obbligazioni sopravvenute.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(30 giugno 2016)

BLUNDO, GAETTI, PAGLINI, PUGLIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI. - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

l'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come sostituito dall'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto-legge n.

158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, sancisce che "La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo criteri e modalità individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti (...). Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione";

in data 9 settembre 2015, con delibera di Giunta regionale dell'Abruzzo e sulla base delle disposizioni normative richiamate, è stato approvato l'elenco degli idonei e degli esclusi alla nomina di direttore generale delle Asl abruzzesi, stabilendo altresì che per il futuro "si sarebbe fatto riferimento a questo elenco per tutte le esigenze di nomina dei Direttori generali delle Asl abruzzesi e che l'aggiornamento dello stesso sarebbe avvenuto dopo due anni";

considerato che:

da fonti di stampa *on line* (si veda "ilcapoluogo" e "abruzzoweb" del 1° marzo 2016) si apprende della nomina a direttore generale della Asl n. 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona di Rinaldo Tordera, *manager* che ha ricoperto in passato nel capoluogo abruzzese già diversi incarichi: dal 1999 al 2011 è stato direttore generale Carispaq, ruolo dal quale spontaneamente si dimise dopo l'inchiesta sul "Madoff dei Parioli", Gianfranco Lande, che coinvolse anche la stessa Carispaq. Attualmente svolge molteplici incarichi tra i quali quello di presidente dell'azienda municipalizzata dei rifiuti ASM, amministratore delegato di Sviluppo Italia Abruzzo e consigliere della Camera di commercio aquilana. Rinaldo Tordera risulta, a parere degli interroganti, privo di quelle competenze in ambito medico che sono condizione indispensabile per garantire l'efficienza delle strutture sanitarie e la salute dei cittadini;

si apprende anche che il nome di Rinaldo Tordera non sarebbe inserito nell'albo abruzzese degli idonei a ricoprire tale incarico, bensì in quello della Regione Lombardia e pertanto la sua nomina risulta essere in piena contraddizione con quanto deliberato dalla Giunta regionale abruzzese in data 9 settembre 2015, che sanciva invece l'obbligo di far riferimento all'albo regionale per i conferimenti degli incarichi di direttore generale nelle Asl abruzzesi;

considerato inoltre che la legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", permette all'Esecutivo di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, al fine di apportare sostanziali modifiche soprattutto nei procedimenti di nomina dei dirigenti pubblici. Su quest'ultimo punto (art. 11. comma 1, lett. p)) per l'incarico di direttore generale nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale si prevede come principio e criterio direttivo ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e al fine di garantire una maggiore trasparenza nei procedimenti di nomina, la "selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992";

ritenuto che le motivazioni addotte dal presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso e dall'Avvocatura regionale per giustificare la nomina di Rinaldo Tordera sono, a parere degli interroganti, del tutto pretestuose, soprattutto quando si sostiene nel parere di quest'ultima, prot. n. RA/36359 del 18 febbraio 2016, "che la nomina del direttore generale ha natura eminentemente discrezionale e che l'affidamento delle funzioni di vertice delle Asl è fondato su un rapporto fiduciario *intuitu personae* all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti". Inoltre, nella nota prot. n. RA/3554/SQ, il presidente D'Alfonso ha comunicato che "prendendo visione dell'elenco di candidati idonei approvato con delibera della Giunta Regionale n. 746 del 9 settembre 2015 non ha ravvisato in alcuno di essi lo specifico profilo di esperienza manageriale e professionale maturata richiesto per la situazione di particolare contingenza dell'Azienda Sanitaria n. 1", senza dare ulteriori specificazioni sui fattori ai quali sarebbe legata tale situazione di particolare contingenza;

ritenuto altresì che:

per tutelare la salute dei cittadini e valorizzare pienamente le strutture sanitarie appartenenti alle aziende sanitarie, occorrono persone con esperienza pluriennale in campo medico e soprattutto libere da qualsivoglia legame politico e partitico;

le difficoltà che avrebbe Rinaldo Tordera nel ricoprire efficientemente l'incarico conferitogli sono dimostrate, a parere degli interroganti, dal fatto che nello svolgimento delle sue funzioni egli sarà affiancato, in qualità di *tutor*, da Roberto Marzetti, a sua volta già direttore generale della stessa Asl dal 2006 al 2009,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso attivarsi tempestivamente, ognuno per le proprie rispettive competenze, per verificare se il procedimento di nomina di Rinaldo Tordera a direttore generale della Asl n. 1 L'Aquila-Avezzano-Sulmona sia avvenuto nel rispetto della legge vigente e in piena trasparenza;

se non ritengano altresì fondamentale verificare la situazione organizzativa e operativa della Asl, al fine di accertare la reale natura ed entità dei fattori che produrrebbero la situazione di particolare contingenza tale da giustificare, a detta del presidente D'Alfonso, il mancato rispetto della delibera n. 746/2015 della Giunta regionale abruzzese.

(4-05418)

(8 marzo 2016)

RISPOSTA. - La problematica delineata nell'interrogazione concerne aspetti di specifico rilievo regionale: pertanto, si risponde sulla base dei dati forniti dal presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo, per il tramite della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo de L'Aquila.

Come è noto, l'art. 3, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, indica quali organi dell'azienda unità sanitaria locale, il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale, e il successivo art. 3-*bis*, comma 3, stabilisce che "La Regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima. In prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con 11 possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con au-

tonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliere universitarie".

In applicazione delle disposizioni normative richiamate, all'esito dei lavori dell'apposita Commissione, nominata con deliberazione della Giunta regionale (DGR) 20 maggio 2015, n. 385, è stato approvato, con DGR 9 settembre 2015, n. 746, l'elenco degli idonei e degli esclusi alla nomina a direttore generale delle aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, la quale ha stabilito, altresì, che "a detto elenco si farà riferimento per tutte le esigenze di nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL della Regione Abruzzo che dovessero verificarsi in data successiva alla sua approvazione" ed, inoltre, che il procedimento di aggiornamento dell'elenco sarebbe stato avviato alla scadenza di un termine biennale, decorrente dall'approvazione dello stesso elenco.

Dopo aver provveduto alla pubblicazione dell'elenco e dei *curricula* degli idonei, il Dipartimento per la salute e il *welfare*, Servizio risorse umane e assetti istituzionali della Regione Abruzzo, ha proceduto alla notifica a ciascuno degli esclusi, indicando, in ciascuna nota inviata, le rispettive motivazioni.

Con nota del 27 novembre 2015, il dottor Giancarlo Silveri, nominato con DGR 18 gennaio 2013, n. 23, direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico, a far data dal 31 dicembre 2015.

In data 22 gennaio 2016, è stata inoltrata al Servizio affari della Giunta, dal componente la Giunta preposto alla programmazione sanitaria (così come formulata dal Dipartimento per la salute e il *welfare*, Servizio risorse umane e assetti istituzionali, all'esito dell'istruttoria di competenza) la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Individuazione del soggetto designato per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona- L'Aquila".

Con tale deliberazione, si sarebbe dovuto individuare, nell'ambito dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, approvato con DGR 9 settembre 2015, n. 746, la persona designata a ricoprire l'incarico di nuovo direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, al fine di acquisire preventivamente dallo stesso le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirabilità e incompatibilità rispetto all'incarico di direttore generale di azienda USL previste dalla normativa vigente, dando atto che, una volta acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfirabilità

ed incompatibilità da parte dell'interessato/a, con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Il presidente della Giunta regionale, con nota del 17 febbraio 2016, ha comunicato al Dipartimento per la salute e il *welfare* che: "La Giunta regionale, nel corso della seduta del 16 febbraio u.s., nel prendere visione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non ha ravvisato, ad un primo esame, in alcuno dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle AUSL della Regione Abruzzo, di cui all'elenco approvato con DGR n. 746 del 2015, lo specifico profilo di esperienza manageriale e professionale maturata, richiesto per la situazione di particolare contingenza dell'Azienda Sanitaria in questione. Pertanto, la Giunta ha ritenuto di rimettere la proposta di deliberazione in argomento ad ulteriori valutazioni di codesto Dipartimento ai fini della riformulazione di un nuovo provvedimento, in coerenza con il quadro normativo vigente".

In merito alla proposta di deliberazione richiamata, con nota del 18 febbraio 2016, l'Avvocatura regionale, su richiesta del presidente della Giunta regionale, ha fornito un parere che, per un verso, richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la nomina del direttore generale ha natura eminentemente discrezionale (...). L'affidamento delle funzioni di vertice delle Aziende sanitarie è fondato su un rapporto fiduciario "intuitu personae", all'esito di un apprezzamento complessivo del candidato e senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti" (cfr. ex plurimis TAR Sicilia, Palermo, sent. n. 1817 del 10.07.2014 e giurisprudenza ivi richiamata)."; e che, per altro verso, evidenzia che: "(...) la circostanza che la Regione Abruzzo si sia dotata di un proprio elenco di idonei cui attingere, per la nomina dei direttori generali approvato con D.G.R. n. 746 del 9.09.2015 e la disposizione, ivi contenuta, per la quale al riferito elenco si farà riferimento per tutte le esigenze di nomina dei Direttori Generali delle ASL della Regione Abruzzo che dovessero verificarsi in data successiva alla sua approvazione", necessitano di congrua motivazione per attingere ad analoghi elenchi di idonei di altre Regioni.

Sulla fattispecie in esame, è intervenuto, in data 18 febbraio 2016, il parere legale richiesto dal presidente della Giunta regionale al professore Romano Orrù, in merito alla possibilità di attingere ad elenchi di idonei formati presso altre Regioni, nel quale si asserisce che "risulterebbe arbitrario ogni tentativo di restringere per via interpretativa la portata della norma statale ("La regione provvede ... attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale degli idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni") in modo da escludere che la Regione ai fini della nomina della figura del Direttore generale di Asi possa scegliere se attingere al proprio elenco di idonei o anche a quelli analoghi di altre Regioni" e, inoltre, che "Per quanto specificatamente attiene alla formula recata dalla D.G.R. n. 746/2015, secondo cui all'elenco degli idonei approvato con la stessa D.G.R. " si farà riferimento per tutte le esigenze di nomina che dovessero verificarsi in data successiva

alla sua approvazione”, essa andrebbe rettamete intesa nel contesto di un’interpretazione sistematica. Da tale angolo prospettico, detta formula, infatti pare avere una valenza e un significato di tipo puramente diacronico e non sincronico. In altri termini, essa, farebbe riferimento all’impossibilità di attingere al precedente elenco, ma non escluderebbe (...) che possano essere presi in considerazione allo scopo della nomina di Direttori generali di Asl anche elenchi analoghi di altre Regioni.”

E che, pertanto, la formulazione in questione contenuta nella DGR n. 746 del 2015 deve essere riferita esclusivamente all’impossibilità di attingere (con valenza diacronica) al precedente elenco regionale di idonei approvato con DGR 16 gennaio 2013, n. 19, e non alla diversa possibilità, pure consentita dall’art. 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, agli analoghi elenchi delle altre Regioni, costituiti, previo avviso pubblico (con valenza sincronica).

Inoltre, il presidente della Giunta regionale ha inteso evidenziare che la procedura di nomina del direttore generale delle aziende sanitarie locali è suddivisa in due fasi:

1. una prima fase di formazione dell’elenco degli idonei, ai sensi del citato art. 3-*bis*, del decreto legislativo n. 502 del 1992, all’esito di un procedimento di accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per l’inserimento in detto elenco (si veda, Cassazione civile, Sezioni Unite, ordinanza 18 dicembre 2007 n. 26631; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26632/2007; TAR Campania, Sezione Napoli, sentenza n. 1470/2012; TAR Sicilia, Sezione I, 25 luglio 2013, n. 1546);

2. una seconda fase di nomina della suddetta figura, da individuare tra i soggetti iscritti nel predetto elenco.

Quest’ultimo atto è espressamente qualificato dalla giurisprudenza amministrativa quale “atto discrezionale di alta amministrazione” e, dunque, connotato da ampia discrezionalità (TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 16 dicembre 2011 n. 3198; TAR Veneto, Sez. I, 17 marzo 2010 n. 8510; TAR Sardegna, Sez. I, 21 maggio 2010 n. 1240; Consiglio di Stato, Sez. II, Parere n. 2953 del 17 settembre 2014), posto che “l’affidamento delle funzioni di vertice delle Aziende Sanitarie è fondato su un rapporto fiduciario “intuitu personae” e di un apprezzamento complessivo del candidato senza necessità di valutazioni comparative rispetto agli altri aspiranti” (si veda, Consiglio della giustizia amministrativa in sede giurisdizionale, sentenza n. 450 del 22 maggio 2012; Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2953 del 17 settembre 2014).

Relativamente al ruolo svolto dalla Commissione esaminatrice *ex* art. 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, si sottolinea che “la nomina da parte dell’organo politico costituisce espressione di un potere

altamente discrezionale, rispetto al quale l'attività della Commissione assume la connotazione di mera attività interna" e che appare essere meramente strumentale "a facilitare la scelta dell'organo politico, senza tuttavia che tale supporto tecnico possa comprimere l'ampia discrezionalità che connota tale tipologia di atti, espressione del potere di indirizzo politico amministrativo degli organi del governo regionale (si veda, tra le tante, TAR Sicilia, Palermo, sentenza n. 1817 del 10 luglio 2014)".

In considerazione delle dimissioni del dottor Giancarlo Silveri e alla luce della determinazione della Giunta regionale circa l'impossibilità, nel caso di specie, di individuare uno "specifico profilo di esperienza manageriale e professionale maturata richiesto per la situazione di particolare contingenza della Azienda Sanitaria in questione", così come espresso nella citata nota del presidente della Giunta regionale del 17 febbraio 2016, e dei riferiti pareri legali sulla fattispecie in esame, si è ritenuto di dover provvedere alla nomina del nuovo direttore generale, attingendo agli analoghi elenchi delle altre Regioni, fermo restando che all'elenco approvato con la citata DGR n. 746 del 9 settembre 2015 (ovvero ad analoghi elenchi di idonei di altre Regioni), la Giunta regionale possa continuare a far riferimento per eventuali ulteriori esigenze di nomina dei direttori generali delle aziende USL della Regione Abruzzo che dovessero verificarsi in seguito.

Con DGR 1° marzo 2016, n. 124, il Governo regionale, a seguito della nuova proposta di deliberazione formulata dal Dipartimento per la salute e il *welfare*, Servizio risorse umane e assetti istituzionali, ha ravvisato nel dottor Rinaldo Tordera la persona designata a ricoprire l'incarico di nuovo direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, individuandolo, per le motivazioni espresse, nell'ambito dell'elenco degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Lombardia, e dando mandato al competente Dipartimento per la salute e il *welfare*, di acquisire dal medesimo le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e degli articoli 3, comma 11, e 3-bis, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

A seguito della nota di richiesta del 7 marzo 2016, formulata dal dirigente del Servizio risorse umane e assetti istituzionali del Dipartimento per la salute e il *welfare*, il dottor Rinaldo Tordera ha rilasciato le dichiarazioni di non sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per ricoprire l'incarico di direttore generale di azienda USL, rese in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e acquisite dalla Regione nella stessa data del 7 marzo 2016.

Inoltre, preso atto che il dottor Rinaldo Tordera: risulta essere regolarmente inserito nell'elenco degli idonei della Regione Lombardia ed è in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a Direttore Generale; ha reso le previste dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed in-

compatibilità rispetto all'incarico da assegnare; si è proceduto a proporre la deliberazione alla Giunta regionale per la nomina del dottor Tordera a direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Con DGR 10 marzo 2016, n. 152, la Giunta regionale ha nominato il dottor Rinaldo Tordera quale direttore generale dell'Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, per la durata di 3 anni, approvando lo “Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale” e il “Prospetto degli Obiettivi”, redatto dal competente Servizio risorse umane e assetti istituzionali del Dipartimento per la salute e il *welfare*, sulla base delle indicazioni fornite dai servizi del medesimo Dipartimento per gli obiettivi di rispettiva competenza, specificando, nell'ambito dello stesso “Prospetto degli obiettivi”, che, in aggiunta ai delineati obiettivi prioritari, il direttore generale è, comunque, tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti e a perseguire tutti gli obiettivi individuati come propri dell'Azienda di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatori regionali (quali, a titolo di esempio, ma senza finalità esaustive, programmi operativi, indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, eccetera) relativi alle singole annualità a cui afferisce l'incarico del direttore generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, e che anche tali adempimenti e obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti organi regionali.

La DGR n. 152 del 2016 non contiene alcun riferimento ad eventuali affiancamenti nello svolgimento della funzione di direttore generale da parte del dottor Rinaldo Tordera.

Tale circostanza è facilmente riscontrabile, in quanto la menzionata deliberazione di nomina, il contratto, il prospetto degli obiettivi, il *curriculum* e le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013, rese dal dottor Rinaldo Tordera, prima di essere nominato direttore dell'azienda USL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, sono state pubblicate nel sito della Regione Abruzzo, nell'apposita sezione non rimovibile dell'area istituzionale Sanità e Sociale regionale (in Primo Piano - Elenco idonei e nomina dei Direttori Generali delle ASL regionali — sezione Anno 2016), così come previsto dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal decreto legislativo n. 39 del 2013.

Circa il riferimento alla legge 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta Riforma Madia) in tema di incarico a direttore generale delle aziende unità sanitarie locali, il presidente della Giunta regionale ha fatto presente che, nelle more dell'adozione e dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della stessa legge 7 agosto 2015, n. 124, con cui il Governo è stato delegato ad adottare i provvedimenti necessari alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, è la disciplina normativa recata dal più volte richiamato art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, a dover essere tutto-

ra applicata, come è avvenuto per la nomina del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

Per i profili di diretta competenza del Ministero della salute, si ricorda che lo schema di decreto legislativo citato, attuativo della legge n. 124 del 2015, è in fase di adozione, visto che ha già acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio di Stato, ed è all'esame delle competenti commissioni parlamentari.

Il Ministro della salute

LORENZIN

(1° luglio 2016)

BORIOLO, FORNARO, ALBANO, ANGIONI, ASTORRE, BERTUZZI, CAPACCHIONE, CHITI, CUCCA, D'ADDA, ESPOSITO Stefano, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, FERRARA Elena, VALDINOSI. - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 17 novembre 2011 si è svolta presso la Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro (già Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la conferenza dei servizi riguardante le problematiche previdenziali e contributive connesse all'erogazione di prestazioni di sostegno al reddito in particolare all'erogazione di ammortizzatori sociali in favore di lavoratori che risultino iscritti all'INPDAP dipendenti anche da datori di lavoro non imprenditori;

nel verbale redatto durante lo svolgimento della conferenza si fa espresso riferimento al parere fornito dal Ministero a esito dell'interpello n. 10/2011 formulato da INPDAP e INPS secondo cui agli ammortizzatori sociali in deroga hanno, tra l'altro, la finalità di "estendere le misure di sostegno del reddito a categorie di lavoratori normalmente escluse dal campo di applicazione delle medesime a causa del settore di riferimento, della dimensione aziendale o del tipo di contratto di lavoro, trattandosi di datori di lavoro, anche non imprenditori";

inoltre, si precisa che tutte le amministrazioni presenti, e tra loro INPS e INPDAP, "concordano sulla necessità di riconoscere e garantire ai lavoratori, titolari di posizione assicurativa presso INPDAP, anche alle dipendenze di datori di lavoro non aventi natura di impresa, per i periodi in cui siano ammessi a fruire di ammortizzatori sociali, anche in deroga, l'effettiva erogazione della prestazione a sostegno del reddito e il diritto all'accredito della contribuzione figurativa a carico dell'INPS e il ricongiungimento

d'ufficio, ex art. 6 della legge 29/1979, presso l'INPDAP, della predetta contribuzione figurativa" e che l'INPS e l'INPDAP si impegnano a concordare, in tempi brevi, le modalità di valorizzazione di questi periodi contributivi e di trasferimento della relativa contribuzione;

considerato che diversi lavoratori ricadenti nelle condizioni oggetto della conferenza dei servizi lamentano come, a quasi 4 anni di distanza dalla richiamata conferenza, le amministrazioni non abbiano ancora adempiuto agli impegni presi in tale circostanza, con ciò non riconoscendo di fatto ciò che nel verbale veniva definito "diritto all'accredito della contribuzione figurativa",

si chiede di sapere:

quali siano le modifiche normative o, eventualmente, le ragioni per le quali, a quasi 4 anni dalla conferenza dei servizi, le amministrazioni competenti ad adottare gli atti necessari per dar corso agli impegni risultanti dal verbale non abbiano ancora provveduto a dar corso a quanto sottoscritto e descritto come da realizzarsi "in tempi brevi";

quali siano i motivi per cui gli enti competenti o lo stesso Ministero abbiano ritenuto di non dover fornire attraverso gli strumenti disponibili una puntuale e aggiornata comunicazione circa lo sviluppo delle procedure da attivare a seguito della medesima conferenza, le eventuali modifiche normative o le ragioni per cui queste sono state rallentate ovvero interrotte;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il rispetto degli impegni assunti durante la Conferenza dei servizi 17 novembre 2011, a tal fine sollecitando INPS e INPDAP o ponendo gli stessi istituti nelle condizioni di corrispondere alle attese di "diritto" dei lavoratori coinvolti.

(4-04630)

(6 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Per i lavoratori iscritti alla gestione ex INPDAP, a differenza di quanto avviene per i lavoratori iscritti all'AGO, non esiste una norma che preveda i termini e le modalità per l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di corresponsione delle prestazioni di sostegno al reddito. Tali lavoratori, pertanto, si trovano ad avere una posizione assicurativa incompleta a causa del mancato riconoscimento della contribuzione figurativa per i predetti periodi.

In data 17 novembre 2011, si è tenuto una Conferenza dei servizi avente ad oggetto tali problematiche, a cui hanno partecipato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INPDAP.

Nel corso dell'incontro, in particolare, è emerso l'orientamento volto a riconoscere e garantire ai lavoratori iscritti all'INPDAP l'effettiva erogazione delle prestazioni a sostegno del reddito, il diritto all'accredito della contribuzione figurativa presso l'AGO a carico dell'INPS, nonché il ricongiungimento d'ufficio e senza oneri per gli interessati, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 29 del 1979, della contribuzione figurativa presso l'INPDAP, relativamente ai periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali, anche in deroga.

All'esito dell'incontro, i rappresentanti dell'INPS e dell'INPDAP, si sono impegnati a concordare in tempi brevi "le modalità di valorizzazione dei periodi contributivi e il trasferimento della relativa contribuzione, ponendo in essere gli atti di coordinamento idonei a rendere attuale l'impegno assunto", al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto alla generalità dei lavoratori iscritti all'AGO per l'erogazione di prestazioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti).

Al riguardo, occorre precisare che è in via di perfezionamento, da parte dell'INPS, una circolare esplicativa, che verrà trasmessa, quanto prima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, continuerà a monitorare la questione affinché si possa giungere, nel più breve tempo possibile, ad una soluzione condivisa.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

BOBBA

(30 giugno 2016)

CASALETTO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che i residui di frittura dell'olio costituiscono un rifiuto estremamente inquinante che deve essere raccolto separatamente; se dispersi nell'ambiente rischiano di inquinare e causare problemi anche ai depuratori più sofisticati;

considerato che un litro d'olio può contaminare seriamente una falda e le acque superficiali formando una pellicola che ostacola l'ossigenazione dell'acqua. L'olio versato nel sottosuolo produce uno strato che impedisce alle piante di assorbire alcune sostanze nutritive oltre a produrre seri danni ambientali;

risulta all'interrogante che ogni cittadino produce circa 5 chilogrammi all'anno di olio che spesso finisce nello scarico del lavello, nella fognatura o nei bidoni della spazzatura, ignorandone talora le gravi conseguenze;

rilevato che l'organizzazione di un servizio di raccolta capillare fin dall'ambito domestico potrebbe consentire il recupero dell'olio che si versa troppo facilmente nei lavandini. Una volta raccolto, l'olio esausto inizia, infatti, una nuova vita. Grazie a ditte specializzate, dall'olio esausto, dopo aver subito appositi processi di trattamento e riciclo, è possibile ricavare, lubrificanti vegetali per macchine agricole, *biodiesel* e glicerina per saponificazione. L'utilizzo di contenitori chiusi ermeticamente e a doppio fondo eviterebbe dispersioni dell'olio che riciclato darebbe un sostegno all'economia;

ritenuto che sia importante che ci sia informazione e collaborazione da parte delle amministrazioni locali e che il cittadino conosca la gestione degli oli usati, che deve avvenire in modo corretto e senza pericolo per la salute e l'ambiente,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, intendano intervenire per attivare e diffondere informazioni per una corretta gestione dell'olio esausto, promuovendo la collaborazione di ogni cittadino e delle amministrazioni locali;

se si possano creare spazi comunali come raccoglitori di olio e isole ecologiche con cisterne di una certa capienza per raccogliere l'olio esausto e gestirne il corretto smaltimento.

(4-04738)

(22 ottobre 2015)

RISPOSTA. - Come noto, l'olio esausto, quale ad esempio l'olio di oliva o di semi vari, ma anche i grassi vegetali ed animali, come il burro e la margarina, che residuano dalla cottura o dalla conservazione degli alimenti dopo l'uso domestico, si trasforma in un rifiuto, che può costituire una seria minaccia per l'ambiente, se non smaltito correttamente.

Se il rifiuto proviene dalle utenze domestiche, si tratta di un rifiuto urbano e, pertanto, è soggetto al regime di privativa comunale. Di conseguenza, per far sì che vi sia una corretta gestione degli oli esausti, è di primaria importanza attuare una efficace ed efficiente raccolta differenziata e,

qualora questa non sia attivata, il rifiuto deve essere conferito presso i centri di raccolta comunali e svuotato in un apposito contenitore.

Per quanto riguarda l'olio esausto che trae origine da attività commerciali o industriali, invece, esso è gestito attraverso il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE) ovvero attraverso sistemi autonomi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Attualmente non esistono sistemi alternativi al CONOE.

La funzione del consorzio è quella di controllo e di monitoraggio della filiera degli oli e grassi esausti (codice CER 20012,5) ai fini di diminuire progressivamente la dispersione di detta sostanza, riducendo così il rischio di inquinamento. Il consorzio assicura e promuove su tutto il territorio nazionale: la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti; lo smaltimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile e conveniente la rigenerazione; lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore, al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti. Il citato consorzio si occupa anche di promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della raccolta e del recupero degli oli e grassi vegetali ed animali usati.

L'olio esausto, attraverso processi di trattamento e riciclo può essere utilizzato, ad esempio, per la produzione di oli lubrificanti per motore, cementi, asfalti e bitumi, biodiesel per trazione, glicerina per saponificazione, combustibile per il recupero energetico. Dai dati comunicati dal CONOE, nel 2015, sono state raccolte oltre 62.000 tonnellate di oli vegetali esausti, in aumento del 44 per cento rispetto al 2010, l'85 per cento delle quali sono state avviate a rigenerazione per la produzione di biodiesel.

Si segnala, in ogni caso, che il CONOE ha sottoscritto apposite convenzioni con alcuni comuni per la raccolta degli oli esausti provenienti dalle utenze domestiche, così come alcuni comuni hanno stipulato accordi con il sistema "OLLY", che raccoglie unicamente olio di origine domestica in appositi contenitori presenti presso la grande distribuzione.

La raccolta dell'olio alimentare consentirebbe, quindi, un risparmio energetico, offrendo un'alternativa alla produzione di oli sintetici derivanti dal petrolio e aiuterebbe a salvaguardare l'ambiente, mediante la corretta gestione di ingenti quantità di olio che attualmente sono riversati nelle acque di scarico creando problemi di sovraccarico dei depuratori.

Tanto premesso, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio sulle questioni rappresentate, pro-

muovendo anche iniziative che favoriscano un maggiore coinvolgimento di tutti, cittadini, aziende, istituzioni, atto a promuovere la cultura della sostenibilità e tradurla poi, in comportamenti concreti e responsabili.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(28 giugno 2016)

FUCKSIA, SIMEONI, BOCCHINO, BATTISTA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, BENCINI, BLUNDO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuiti negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941, cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipata dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di

spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge che nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a pervenire nuove richieste di spesa da porre a carico dei bilanci comunali, che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per l'adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinaria degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di rendere noti i dati in materia nonché garantire il rimborso delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;

se intenda inoltre chiarire a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2012, al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se queste siano state decurtate e a quanto ammonti tale relativa diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali siano state le iniziative assunte al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali iniziative siano state intraprese al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno adoperarsi, anche con interventi a carattere normativo, al fine di giungere al superamento del sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, in modo che sia a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese, così garantendo anche responsabilità ed efficacia.

(4-01479)

(14 gennaio 2014)

LO GIUDICE, GUERRA, BROGLIA, BUEMI, CASSON, CHITI, CIRINNA', CUCCA, D'ADDA, FORNARO, IDEM, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MASTRANGELI, MIGLIAVACCA, MINEO, ORELLANA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SAGGESE, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuiti negli ultimi anni determinando una situazione di assoluta insostenibilità per i bilanci comunali;

in questo quadro di riduzione progressiva si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che poneva a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari (affitto, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, fornitura d'acqua, servizio telefonico, riparazione dei mobili e degli impianti) rimborsate poi dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo solo parziale;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha avuto come conseguenza una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, a cui vanno aggiunte le spese straordinarie per trasloco, nuove utenze, messa in sicurezza di nuove sedi, nuovi servizi di vigilanza degli immobili;

l'art.38 comma 6 del disegno di legge A.C. 2679-*bis* (legge di stabilità per il 2015) modifica la legge 24 aprile 1941 n. 392 prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese relative alle sedi degli uffici giudiziari siano trasferite dai Comuni al Ministero della giustizia;

il comma 7 dello stesso articolo prevede che a partire dal 2016 la dotazione di bilancio del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, finalizzata al rimborso dei Comuni interessati delle spese per gli uffici giudiziari, sia incrementata di 200 milioni di euro annui;

considerato che:

secondo le stime dell'ANCI, i Comuni si sono fatti sin qui carico impropriamente del 73 per cento delle spese dei costi delle sedi giudiziarie e i rimborsi parziali delle spese anticipate dai Comuni per le sedi degli uffici giudiziari sono passati dai 302 milioni nel 2011 ai 79 milioni nel 2013;

rispondendo ad un'interrogazione alla Camera il 4 aprile 2014 il Governo aveva annunciato che gli acconti per il 2013 sarebbero stati versati entro il mese di luglio, ma tale scadenza non risulta essere stata rispettata;

a titolo esemplificativo si riporta la situazione del Comune di Bologna, il quale ha reso noto che le spese sostenute per le sedi degli uffici giudiziari nel 2010 sono state di 13.245.033,18 euro a fronte di un contributo statale dell'86 per cento erogato fra il 2011 e i 2012; nel 2011 il Comune ha sostenuto spese per 13.656.091,93 euro a fronte di un contributo di 5.559.162,00 euro (il 40,71 per cento dei costi sostenuti) erogato nel 2012; nel 2012 la spesa è stata di 14.515.137,63 euro a fronte di un contributo di 2.720.232,14 euro (pari al 18,74 per cento) erogato il 24 aprile 2014; non è ancora stata trasferita alcuna quota parte delle spese sostenute per l'anno 2013, che ammontano a 13.660.919,94 euro, per un totale di circa 35 milioni di credito;

per evitare un ulteriore incremento del credito da parte dei Comuni, l'ANCI ha chiesto che il trasferimento delle spese per gli uffici giudiziari dai comuni al Ministero della giustizia, previsto a partire dal 1° settembre 2015, venga anticipato al 1° gennaio 2015;

la previsione dell'articolo 38, comma 7, della legge di stabilità per il 2015 che porta da 100 a 300 milioni di euro annui la dotazione di spesa finalizzata alle spese degli uffici giudiziari mostra quale carico di spesa gravi ad oggi sui Comuni interessati,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012 e nel 2013;

quali iniziative siano in corso al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2014;

se il Ministro ritenga possibile ed opportuno anticipare l'avvio della nuova modalità di erogazione di gestione diretta da parte del Ministero della giustizia delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari prevista dalla legge di stabilità per il 2015 al 1° gennaio del 2015, come richiesto dall'ANCI, invece che a decorrere dal 1° settembre 2015.

(4-03025)

(19 novembre 2014)

PANIZZA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e che gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di fornire informazioni e dati in materia;

quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali iniziative, anche con carattere d'urgenza, intenda intraprendere al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali iniziative, anche con carattere d'urgenza, intenda intraprendere al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.

(4-01160)

(22 novembre 2013)

RISPOSTA.^(*) - L'atto di sindacato ispettivo sottolinea, nel contesto anteriore al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dei comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse.

Come noto, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa, offrendo l'opportunità, una volta fronteggiata l'emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico.

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

Il Ministero della giustizia ha assunto, sin nell'immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare l'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative, tese a garantire la continuità dei servizi e dell'attività giurisdizionale.

Al fine di raccogliere, attraverso il metodo del confronto, i contributi dei soggetti coinvolti dall'attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro della giustizia ha, in particolare, istituito un Tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa, coerente, attuazione.

E' stata, pertanto, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l'Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all'adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche, in termini di assistenza e supporto.

E' stato, poi, adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 28 agosto 2015, che assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell'intero apparato ministeriale, di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l'amministrazione centrale.

Nell'ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l'introduzione, nel decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, dell'articolo 21-*quinquies*, che prevede come gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale.

In tale quadro, va sottolineato come il Ministero della giustizia sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa. Dal settembre 2015, difatti, si sono svolti periodici incontri di riflessione, l'ultimo dei quali proprio il 16 giugno 2016, condivisa sul nuovo modello di gestione con il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i procuratori generali presso le corti d'appello, anche al fine di delineare linee guida comuni.

Analoghe iniziative sono state rivolte, su impulso del Ministro e con la collaborazione della scuola superiore della magistratura, ai dirigenti, giudiziari ed amministrativi, per agevolare una nuova cultura dell'innovazione.

L'impianto delle misure che ha delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa si è incentrato, pertanto, sulla edificazione di comuni basi culturali e su un rinnovato rapporto con gli enti locali, soprattutto con i comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione, secondo un rinnovato equilibrio, che intende valorizzare il patrimonio di esperienze ed il ruolo di prossimità tradizionalmente svolto per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni.

Ed è proprio grazie al sostegno dei comuni ed alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta, senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione, si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai comuni, in virtù della pregressa gestione diretta della spesa.

Preme, difatti, sottolineare anche in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pendenti, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione.

Il Ministro della giustizia ha adottato tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative, che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.

L'interrogazione offre l'occasione per rappresentare come il procedimento di liquidazione dei contributi sia particolarmente complesso.

Sul punto va, preliminarmente, rilevato come, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, la determinazione del contributo da erogare ai comuni dovesse essere assunta, annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute.

Con il fine di allineare la scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica, fissati anche in ambito comunitario, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e recante disposizioni ur-

genti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, aveva, poi, previsto per il Ministero della giustizia risparmi, in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l'anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

I tempi e l'entità dei contributi erogabili sono stati, pertanto, essenzialmente condizionati dalle misure di risparmio, previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012: oltre ad attendere che le spese siano indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte poi al vaglio della Commissione di manutenzione, la liquidazione è disposta con decreto interministeriale a firma dei Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, secondo rigide percentuali di rimborso.

Con riferimento all'anno 2012, dalle informazioni assunte presso il Ministero dell'economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali, consta come il decreto interministeriale volto a rideterminare i contributi per le spese sostenute e rendicontate dai comuni, abbia assegnato una somma pari a circa 77 milioni di euro, fino alla concorrenza dell'importo stanziato sul capitolo 1551, da imputarsi all'esercizio finanziario 2013.

Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo Dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro.

Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai comuni, la misura del rimborso liquidabile.

Con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo Dicastero del 7 dicembre 2015 si è, pertanto, provveduto all'erogazione del saldo e, per alcuni comuni, è stata operata la decurtazione degli importi erogati in acconto per le annualità precedenti, risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato.

Il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013, inoltre, è stato già firmato dal Ministro della giustizia e, il 13 maggio 2016, dal Ministero dell'interno, ed è, allo stato, in attesa della sottoscrizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai comuni, la direzione generale delle risorse ha disposto, con decreto in data 12 febbraio 2016, l'erogazione dell'acconto per le spese sostenute nell'anno 2014, precisando come per tale operazione occorra fare riferimento all'importo determinato per il contributo delle spese sostenute nell'anno 2012 che risulta, allo stato, liquidato in via definitiva.

Lo stanziamento di bilancio del capitolo 1551 nello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta, inoltre, pari a circa 111 milioni di euro per il 2014 e 133 milioni di euro per il 2015.

Per quanto riguarda, infine, l'anno 2015, si sta procedendo all'esame dei rendiconti al fine della determinazione dei contributi spettanti ai comuni sino al 31 agosto 2015.

Saranno, in ogni caso, poste in essere tutte le azioni che, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate a questo Dicastero, possano soddisfare, nella misura più adeguata le aspettative dei comuni, sede di uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(30 giugno 2016)

GIROTTI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, TAVERNA, FUCSIA, DONNO, PUGLIA, PAGLINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stato emanato il decreto ministeriale n. 82 dell'11 aprile 2011 recante "Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale";

all'articolo 3, comma 1, del decreto sono riportati gli obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici, precisamente: "A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantità di Pfu (di qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantità di pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato nazionale";

all'articolo 9, comma 1, sono riportati gli obiettivi di raccolta degli pneumatici per anno di riferimento: "Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di

raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1";

le società consortili Ecopneus ed Ecotyre, sono state riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale rispettivamente del 6 settembre e del 7 settembre 2011, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 82 del 2011;

tali società consortili di diritto privato svolgono un ruolo pubblicistico assumendo su di sé la responsabilità estesa dei produttori ed importatori loro soci, ossia l'obbligo di gestire il fine vita dei loro prodotti, nel pieno rispetto della legislazione vigente, impedendo che gli stessi vengano gestiti in modo non conforme alle disposizioni di legge o vengano dispersi nell'ambiente;

le citate società consortili, con reciproche comunicazioni indirizzate ai produttori di Pfu da ricambio, hanno bloccato le raccolte di pneumatici fuori uso provenienti dal ricambio, adducendo come giustificazione il fatto che al 31 ottobre 2015 le tonnellate di Pfu raccolte totalizzavano un quantitativo pari al 100 per cento della propria quota di pneumatici nuovi immessa al mercato nel 2014;

gli operativi del settore (ossia le aziende artigiane del ricambio degli pneumatici) dal 1° novembre 2015 stanno accumulando Pfu nei propri depositi temporanei senza avere la possibilità di consegnarli gratuitamente ad un sistema di raccolta, così come prevede il decreto ministeriale n. 82 del 2011, incorrendo nelle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per il superamento delle soglie di detenzione dei rifiuti non pericolosi,

si chiede di sapere:

se, in virtù dei poteri di vigilanza attribuiti in relazione all'attività delle società consortili Ecopneus e Ecotyre, i Ministri in indirizzo siano informati sulle effettive quantità di Pfu raccolte dalle due società e se esse abbiano realmente saturato le proprie quote di responsabilità;

se, alla luce del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore relativo al bene immesso al consumo e al ruolo pubblicistico delle due società, la sospensione dell'attività di raccolta degli Pfu attuata sia legittima;

quali procedure ritengano che debbano essere assunte dai produttori di rifiuti di Pfu ai quali viene negato il diritto riconosciuto dalla legge di

ottenere dai sistemi di raccolta, di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 82 del 2011, il ritiro gratuito degli Pfu provenienti dalla propria attività di sostituzione;

quali iniziative di competenza intendano assumere per una compiuta verifica sull'effettiva completezza della normativa, in relazione alle criticità evidenziate, che genera seri rischi sia a carico della categoria dei produttori di Pfu da ricambio, sia, conseguentemente, a carico dell'ambiente.

(4-04974)

(15 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che l'Italia tra le poche realtà nazionali ad avere costituito un apposito sistema per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) con risultati importanti in termini di tutela ambientale.

Il Comitato di gestione degli PFU, provenienti dai veicoli fuori uso, istituito dal Ministero dell'ambiente con decreto ministeriale n. 82 del 2011, nel secondo *report* di attività presentato il 14 aprile 2016, ha evidenziato che nel 2015, dal punto di vista della raccolta, sono state gestite oltre 22.000 tonnellate di PFU da veicoli a fine vita, il 15,5 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il quantitativo raccolto è stato destinato per il 100 per cento al riciclo, evitando l'emissione in atmosfera di quasi 45.000 tonnellate di CO₂, e, così, producendo un risultato che conferma l'importanza del sistema di gestione degli PFU per la salvaguardia ambientale.

Si segnala altresì che lo scorso 23 maggio, nell'ambito delle attività previste dal "Protocollo per l'attuazione di interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati nel territorio delle province di Napoli e Caserta", stipulato nel 2013 tra il Ministero dell'ambiente e i soggetti istituzionali della Regione Campania, sono partite le operazioni di prelievo di 5.000 tonnellate di pneumatici fuori uso, equivalenti a circa 550.000 pneumatici da autovettura, abbandonati da oltre 8 anni in un deposito in zona Gianturco, nel comune di Napoli, in prossimità della stazione ferroviaria, e costituenti un pericolo per la sicurezza dell'ambiente e per la salute pubblica.

Sotto il profilo normativo ed operativo, il citato decreto ministeriale 11 aprile 2011, n. 82, recante il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, disciplina la

gestione degli pneumatici fuori uso, al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l'ambiente.

In particolare, l'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale, prevede che i quantitativi di pneumatici fuori uso, gestiti nel corso dell'anno precedente, siano comunicati al Ministero dai soggetti obbligati o dalle loro eventuali forme associate entro il 31 maggio di ogni anno. Ne deriva, pertanto, che le informazioni sulle effettive quantità di pneumatici fuori uso raccolte e sulla realizzazione delle quote di responsabilità sono note al Ministero solo a seguito di tale data.

Inoltre, il principio comunitario della responsabilità estesa del produttore relativamente al bene immesso al consumo è stato introdotto nel nostro ordinamento, per quanto riguarda gli pneumatici fuori uso, dall'art. 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi del quale "è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale".

Gli obblighi di raccolta e gestione dei quantitativi di pneumatici fuori uso equivalenti a quelli immessi nell'anno precedente sono dunque estesi a tutti i produttori e importatori di pneumatici e alle loro eventuali forme associate. I generatori di pneumatici fuori uso possono, pertanto, richiedere il prelievo da ognuno dei produttori, importatori o loro eventuali forme associate.

Si segnala, altresì, che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, ed è attualmente impegnato nella revisione del decreto ministeriale n. 82 del 2011, al fine di superare le criticità relative all'assetto normativo ed operativo vigente.

Quanto detto evidenzia che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle attività e valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(28 giugno 2016)

MANCONI, FEDELI, IDEM, CASSON, PEZZOPANE, PALERMO, GAMBARO, DE PIN, LO GIUDICE, FASIOLO, FATTORINI,

CONTE, VALENTINI, CIRINNA', LAI, GUERRA, GATTI, DIRINDIN, MOLINARI, LO MORO, GOTOR, AMATI, ALBANO, FERRARA Elena, CORSINI, ASTORRE, MASTRANGELI, PAGLIARI, PETRAGLIA, PADUA. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Considerato che:

sono circa 40, in Italia, i bambini che ogni anno entrano in carcere con le proprie madri;

sono passati 5 anni dall'approvazione della legge 21 aprile 2011, n. 62, che prevede l'istituzione delle case famiglia protette e consente ai destinatari della norma di evitare l'ingresso in strutture penitenziarie (comprese quelle a custodia attenuata);

la legge stabilisce che le case famiglia protette devono essere istituite dagli enti locali e da loro finanziariamente sostenute e limita fortemente la detenzione in carcere alle detenute madri di minori, come misura a tutela della relazione madre-figlio e a salvaguardia del delicato sviluppo del bambino;

il regolamento che individua le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette è stato emanato dal Ministro della giustizia con decreto ministeriale 8 marzo 2013;

a Roma, con deliberazione n. 145 dell'8 maggio 2015, è stata decisa la destinazione d'uso a casa famiglia protetta di un edificio (una villa nel quartiere Eur) confiscato alla criminalità organizzata, individuato dall'assessore per le politiche sociali *pro tempore*, Francesca Danese;

il 24 luglio 2015, il Ministro della giustizia, Andrea Orlando, e l'assessore per le politiche sociali di Roma hanno annunciato, anche grazie al contributo economico di Poste insieme *onlus*, fondazione di Poste italiane, l'imminente apertura, a Roma, della prima casa famiglia per detenute madri, sia in detenzione domiciliare, sia per donne destinatarie di misura cautelare senza domicilio alternativo;

il 15 ottobre 2015 il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Santi Consolo, e l'assessore per le politiche sociali di Roma capitale hanno verificato l'idoneità dello stabile prescelto, che è risultato possedere le caratteristiche tecniche adeguate per ospitare le madri con i bambini destinatarie dei provvedimenti emessi dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Si tratta, infatti, di una villa su 3 livelli, in ottimo stato di conservazione, che non necessita di interventi strutturali e manutentivi, con spazi utilizzabili per attività trattamentali e ludoteca, circondata da ampia zona verde, già nella disponibilità del Comune, in grado di accogliere almeno 6 detenute con figli minori attualmente ristrette nella sezione nido della casa circondariale di Roma Rebibbia. Inoltre, tramite il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria del Lazio, è stato assicurato l'impiego di

detenuti in art. 21 (lavoro all'esterno), in lavori di pulizia delle aree esterne e interne e di piccoli ritocchi che ne garantiscano l'attuale stato di utilizzo;

in sede di sopralluogo, il 15 ottobre 2015, l'assessore Danese e il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria hanno stabilito un cronoprogramma per completare tutte le procedure di adeguamento, al fine di assicurare l'attivazione della casa famiglia protetta entro 40 giorni,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ritardo nell'apertura della casa famiglia, essendo passati oltre 4 mesi dalla data indicata dall'assessore Danese e dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in sede di sopralluogo, ed essendo stati stabiliti e assicurati, in quella data, tutti i passaggi necessari, affinché si procedesse in breve tempo;

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere affinché il prefetto Tronca, commissario straordinario di Roma capitale, dia immediatamente seguito all'apertura della casa famiglia, come stabilito dall'amministrazione di Roma capitale nei mesi precedenti, e consenta il trasferimento dal carcere di Rebibbia di circa 10 bambini, attualmente reclusi, insieme alle loro madri.

(4-05620)

(12 aprile 2016)

RISPOSTA. - Come noto, il Ministero della giustizia ha profuso il massimo impegno sulla rimeditazione dell'esecuzione della pena e, nell'ambito degli sforzi compiuti in questa direzione, la questione della presenza dei figli in tenera età di detenute all'interno degli istituti penitenziari ha assunto assoluta priorità.

Al fine di contemperare il diritto alla genitorialità con la condizione restrittiva, si è intensamente lavorato al rafforzamento ed alla diffusione sul territorio degli istituti a custodia attenuata, i cosiddetti ICAM, che consentono alle madri detenute di vivere con i loro bambini in apposite strutture aperte, favorendo in tal modo il loro inserimento nel tessuto delle città.

Le energie profuse in questo settore hanno consentito di raggiungere importanti risultati ed altri ancora sono in procinto di realizzarsi: nel ristretto arco temporale di un anno e mezzo, infatti, sono già stati resi operativi 4 ICAM a Milano, Venezia, Senorbì e Torino e sono in corso di realizzazione analoghe strutture in Campania, Toscana, Calabria, Sicilia e Lazio, in modo che ne sia garantita la diffusione su tutto il territorio nazionale.

Nel contesto di tali iniziative si colloca la sottoscrizione del protocollo di intesa, stipulato tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Comune di Roma e la fondazione Poste Insieme *onlus*, finalizzato alla realizzazione della prima Casa famiglia protetta, che sarà collocata presso un immobile in zona EUR, confiscato alla mafia.

In tal modo viene a realizzarsi la significativa utilizzazione di un bene, già appartenente ad organizzazioni criminali, recuperato a fini sociali.

La Casa famiglia protetta di Roma sarà la prima struttura del genere attivata sul territorio italiano, ed è destinata ad ospitare sino a 6 madri con figli minori.

Il progetto verrà realizzato con il sostegno finanziario del Dipartimento delle politiche sociali e sussidiarietà del Comune di Roma e della fondazione Poste Insieme.

L'iniziativa testimonia la concreta realizzazione di una delle priorità perseguite nell'ambito della riforma del sistema dell'esecuzione della pena che il Ministero sta portando avanti e che richiede l'integrazione con il territorio e con gli enti locali chiamati a fornire un'adeguata rete di supporto per le detenute madri.

Gli impegni previsti nel protocollo d'intesa hanno posto a carico del solo Comune di Roma l'onere di rendere operativa la struttura, mentre la Poste Insieme *onlus* ha assunto gli oneri finanziari necessari alla ristrutturazione.

Lo stesso protocollo d'intesa prevede, peraltro, un Tavolo di coordinamento composto dai rappresentanti delle istituzioni coinvolte, finalizzato a coordinare le iniziative e verificare l'attuazione del progetto.

A seguito di un esposto-diffida, indirizzato al Comune di Roma e promosso da rappresentanti del comitato di quartiere "Eurinsieme" e dell'associazione "Ripartiamo dall'Eur", il 22 marzo 2016 il Tavolo di coordinamento si è riunito presso la Prefettura di Roma, alla presenza del prefetto, del capo di gabinetto del Comune di Roma e del vice capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria per fornire chiarimenti sull'iniziativa e sull'*iter* progettuale.

All'esito, è stata fornita rassicurazione che la casa famiglia è struttura destinata esclusivamente a detenute madri con prole inferiore ai 10 anni e che si situa, pertanto, al di fuori del circuito penitenziario.

La stessa struttura, peraltro, è risultata conforme ai requisiti di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2013, come riferito dal competente Diparti-

mento: la stessa risulta, difatti, composta di cucina, refettorio, lavanderia, sala giochi, sala polivalente per le attività, area verde esterna, stanze da letto ed ufficio per l'operatore.

Alla luce di quanto esposto, l'iniziativa e l'intervento per l'effettiva destinazione dell'immobile ad uso pubblico, per la realizzazione delle opere necessarie e per l'adozione dei relativi procedimenti sono rimessi al Comune di Roma, competente all'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.

L'intervento del Ministero della giustizia non riguarda, pertanto, la fase di attuazione del progetto, ma la gestione dell'esecuzione della pena all'interno della struttura, una volta che la stessa sia stata opportunamente resa funzionale.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha, comunque, svolto una continua attività di impulso, affinché venisse assunta ogni iniziativa utile a conseguire una rapida operatività della sede individuata.

In particolare: 1) ha dato disposizioni al Provveditorato regionale di Roma affinché detenuti in regime, di cui all'art. 21 dell'ordinamento penitenziario provvedessero alle prime necessarie opere di pulizia dell'immobile, all'interno e nel giardino esterno; 2) ha provveduto a notificare dell'avvenuta sottoscrizione del protocollo il capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per i profili di competenza del nuovo Dipartimento e per una valutazione sul prosieguo delle attività, essendo la struttura dedicata ad ospitare donne con prole al seguito al di fuori del circuito detentivo, agli arresti domiciliari o in detenzione domiciliare; 3) ha designato i funzionari per la partecipazione al Comitato di coordinamento previsto dall'art. 4 del protocollo d'intesa: funzionari che hanno regolarmente partecipato alle riunioni presso il Dipartimento delle politiche sociali, sussidiarietà e salute del Comune ed ai successivi sopralluoghi presso l'edificio di Via Kenia; 4) su richiesta del Dipartimento delle politiche sociali, sussidiarietà e salute del Comune di Roma, ha designato il direttore dell'Ufficio V della Direzione generale detenuti per la partecipazione alla Commissione per l'individuazione dell'organismo, cui affidare la gestione della Casa famiglia protetta.

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno, con determinazione 4 febbraio 2016 il Comune di Roma Capitale ha dato avvio alla procedura finalizzata alla selezione dell'organismo cui assegnare la struttura e che svolgerà funzioni di *tutoring* delle persone detenute inserite nel progetto e, nel contempo, assicurerà i rapporti con l'Ufficio esecuzione penale esterna, al fine di agevolare il reinserimento sociale dei nuclei familiari ospitati e prestare dovuta attenzione alle necessità dei minori.

Presso il Dipartimento delle politiche sociali sussidiarietà e salute del Comune di Roma si è insediata la Commissione per la valutazione delle proposte, costituita con determinazioni del 25 marzo e del 15 aprile 2016, che, all'esito della selezione, provvederà all'affidamento della struttura ed al concreto avvio del progetto.

In ordine ai tempi, il Comune di Roma ha indicato verosimilmente nella fine di giugno il termine entro il quale la Commissione terminerà i lavori.

Preme, da ultimo, segnalare che è stato presentato uno specifico emendamento al disegno di legge AS 2067, recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", attraverso il quale si vuole rendere ordinario per le detenute madri il regime di detenzione presso le ICAM, rendendo puramente residuale la restrizione intramuraria, proprio in considerazione del prioritario interesse della prole.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(30 giugno 2016)

MUNERATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.*
- Premesso che:

già in occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, il cui articolo 5 ha disposto il transito del personale delle Polizie provinciali nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, l'interrogante evidenziava il preoccupante smantellamento della vigilanza in materia di tutela dell'ambiente, della fauna ittica e della fauna selvatica oggetto di caccia, finora svolti dagli agenti delle Polizie provinciali, con gravi ripercussioni per il Polesine, territorio delicato e fragile, con 5.000 chilometri di canali, 13.000 ettari di valli e lagune, ed il comprensorio deltizio del più grande fiume italiano;

il territorio polesano, infatti, risulta ricompreso tra i due più grandi fiumi d'Italia, l'Adige a nord, il Po con le sue diramazioni terminali (Po di Venezia, Po di Maistra, Po di Goro, Po di Gnocca, Po di Pila, Po di Torre) a sud, il Fissero-Tartato-Canalbianco e il Po di Levante che lo percorre trasversalmente, presenta un'intricata rete idrografica di canali di bonifica, e

con una zona deltizia occupante la parte nordorientale costituita da circa 180 chilometri quadrati di superfici vallive e lagunari;

nel loro complesso, i fiumi, i canali e le aree paludose e lagunari costituiscono il 10 per cento del territorio della provincia di Rovigo;

tale particolarità territoriale, insieme al fenomeno della subsidenza, contribuiscono a connotare Rovigo con una provincia problematica che deve essere riconosciuta nella sua specificità,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti urgenti di propria competenza il Governo intenda adottare affinché, nell'ambito del riordino delle funzioni amministrative provinciali, sia riconosciuta la specificità della provincia di Rovigo.

(4-04611)

(1° ottobre 2015)

RISPOSTA. - L'accordo siglato tra il Governo, le regioni e gli enti locali in sede di Conferenza unificata il 5 novembre 2015, successivamente recepito dall'articolo 1, comma 770, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), prevede, in prima battuta, che le province e le città metropolitane individuino il personale di polizia necessario all'esercizio delle funzioni fondamentali e lo inseriscano nell'ambito delle loro dotazioni organiche, nei limiti fissati dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Le leggi e i provvedimenti generali di riordino delle funzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014, possono, invece, prevedere 2 diverse soluzioni: riallocare il personale nelle città metropolitane o nelle province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della regione, con la copertura delle relative spese; o trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni, con la conseguenza che il personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale.

Il personale di polizia provinciale non individuato e riallocato, sulla base di quanto esposto, transita nei ruoli dei comuni, secondo le modalità stabilite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui criteri di mobilità del 14 settembre 2015.

In base al citato accordo del 5 novembre 2015 e allo stesso articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, è di competenza delle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e la relativa riallocazione del personale, nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali, in

attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56 del 2014.

E' nell'esercizio di questa competenza che la regione Veneto, con legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", all'articolo 2, commi 1 e 2, ha previsto che "le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalle regioni. Il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della sopracitata legge, esercita le funzioni non fondamentali, continuerà, dunque, a svolgerle rispettando i limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione".

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

MADIA

(1° luglio 2016)

RAZZI, SERAFINI, DE SIANO, FASANO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

in data 11 settembre 2015, "il Fatto Quotidiano" ha pubblicato un articolo riguardante la procedura per la nomina del presidente del Consiglio di Stato, carica vacante dal 1° ottobre 2015, affermando che, tra i candidati più accreditati, vi fosse il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione *pro tempore* del Governo tecnico guidato dal sen. Mario Monti, poiché avrebbe un profilo tale da "agevolare il confronto con Palazzo Chigi, principale interlocutore istituzionale del Consiglio di Stato";

in data 8 gennaio 2012 e 24 novembre 2013, il medesimo quotidiano pubblicava alcuni articoli nei quali si ricordava come lo stesso ex ministro, dopo avere preso in locazione un appartamento di 109 metri quadrati prospiciente il Colosseo in via del Monte Oppio n. 12, ne otteneva nel 2008 l'assegnazione in proprietà al prezzo di 177.000 euro, e cioè con uno sconto di 623.000 euro, avvalendosi della sentenza n. 5961 del 2005, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato, di cui lo stesso ex ministro era all'epoca, ed è anche oggi, presidente di sezione;

tale sentenza, sulla base di una perizia ivi disposta, qualificava quell'immobile come "non di pregio", nonostante il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze nei Governi Berlusconi II e III, Maria Teresa

Armosino, avesse dichiarato di essersi fermamente opposta, con il decreto poi annullato dal Consiglio di Stato, a quella che ad ogni effetto pareva essere una finzione, per aggiudicarsi un immobile di eccezionale interesse al prezzo di una casa popolare di periferia;

quest'ultima ha più volte sottolineato di essere stata addirittura sbeffeggiata da un importante inquilino di quel palazzo con la frase "hai visto che alla fine hai perso la tua battaglia?", potendosi presumere che soltanto un collega avrebbe potuto ritenersi autorizzato a dare del tu ad un componente di una compagine governativa;

in aggiunta, come riferito dal quotidiano "Il Giornale" del 15 gennaio 2012, la stessa sesta sezione del Consiglio di Stato emetteva una sentenza gemella, la n. 5960 del 2005 relativa allo stabile di via Nicola Salvi n. 68, anch'esso prospiciente il Colosseo, sulla base di una perizia ivi definita "fotocopia", chiedendosi ovviamente come, in due stabili adiacenti, potessero rinvenirsi le stesse sorprendentemente identiche lesioni alle strutture;

sui fatti in questione, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, affidata all'allora Procuratore aggiunto dottor Alberto Caperna, poi prematuramente scomparso il 14 ottobre 2012, il cui esito, come reso noto, è stato di archiviazione per insussistenza di reati;

le relative risultanze, come d'obbligo, avrebbero dovuto essere trasmesse ai titolari dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi coinvolti, ossia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

tuttavia, non si ha notizia di alcuna indagine interna, mentre risulta agli interroganti che, inspiegabilmente, le due sentenze del Consiglio di Stato siano state rimosse dal sito *web* dove normalmente tali decisioni sono accessibili al pubblico, nonostante, paradossalmente, siano ivi consultabili le due sentenze appellate del TAR Lazio, sez. II;

nel frattempo, l'allora Ministro ha assunto l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Governo Letta dal 28 aprile 2013, cioè da quando, presumibilmente, la notizia di rilevanza disciplinare, proveniente dall'inchiesta del dottor Caperna, avrebbe dovuto pervenire alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, per esserne valutato l'inizio, così determinandosi un vistoso conflitto di interessi;

l'ex ministro, infine, nell'intervista rilasciata al "Corriere della Sera" in data 4 giugno 2015, nel ricordare il suo ruolo fondamentale di coautore della "legge Severino" (di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012), ne sosteneva la retroattività, avallandone così gli effetti più perversi ed incostituzionali;

considerato che:

in data 6 dicembre 2015, la testata giornalistica multimediale "Cronaca diretta" ha reso noto che il Governo avrebbe richiesto al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa di indicare una rosa di 5 nominativi, tra i quali scegliere il presidente del Consiglio di Stato, carica vacante a partire dal 1° ottobre 2015;

tale richiesta rappresenta, secondo gli interroganti, una vera e propria novità, visto che sino ad ora (fatta eccezione nel 1926, durante il ventennio fascista) il Presidente del Consiglio dei ministri si era limitato a ricevere dall'organo di autogoverno l'indicazione del magistrato che avrebbe dovuto rivestire l'incarico, rispettando così l'autonomia e l'indipendenza della magistratura amministrativa, garantite dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, in base al quale "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali";

la medesima testata ha indicato altresì i nomi dei magistrati più anziani che potrebbero rientrare in tale rosa: Stefano Baccharini, Sergio Santoro, Alessandro Pajno, Raffaele Carboni, Filippo Patroni Griffi (il quale non avrebbe il requisito dei 5 anni di presidenza di sezione). Tra questi, taluni avrebbero ricoperto incarichi politici in precedenti Governi e nel corso di precedenti Legislature quali tecnici di area,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare provvedimenti di propria competenza atti a risolvere la situazione, ivi inclusa la promozione di eventuali azioni disciplinari.

(4-04965)

(15 dicembre 2015)

RISPOSTA. - Il procedimento di nomina del presidente del Consiglio di Stato è disciplinato dall'art. 22, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, secondo cui "Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza"; tale articolo quindi riserva al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di proposta, mentre prevede unicamente un parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio di presidenza.

Ciò premesso, la scelta del Governo di richiedere all'organo di autogoverno l'indicazione di una rosa di 5 nominativi entro i quali scegliere il presidente del Consiglio di Stato non si pone, pertanto, in contrasto con il dato positivo.

Il cambiamento di una prassi seguita fino ad oggi, non è di per sé indice di alcuna illegittimità e i riferimenti ad epoche remote, oltre a non essere esaustivi dal punto di vista storico, non sono pertinenti, atteso che l'art. 22, applicato nella fattispecie, è entrato in vigore nel 1982.

Il procedimento di nomina si è concluso con la scelta del presidente Alessandro Pajano, attuale presidente del Consiglio di Stato, e non del presidente Patroni Griffi, indicato soltanto in terza posizione nell'ambito della graduazione dei 5 nominativi stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nel parere reso al Governo.

Riguardo al contenzioso che ha avuto ad oggetto l'immobile di via del Monte Oppio, n. 12, va segnalato che nell'ambito del processo di cartolarizzazione degli immobili pubblici, gestito dalla Scip, l'immobile di via del Monte Oppio fu posto in vendita, unitamente a quello in aderenza sito in via Salvi (quest'ultimo prospiciente il Colosseo). L'ente lo inserì tra gli immobili di pregio con prezzo di vendita pari a quello di mercato. Per gli immobili qualificati di pregio, la legge non prevedeva l'abbattimento del prezzo pari al 30 per cento (maggiorato di un ulteriore 15 per cento in caso di acquisto da parte della totalità dei condomini), stabilito invece per gli immobili "ordinari"; la legge disponeva che, perché potesse essere qualificato di pregio, l'immobile, oltre ad essere ubicato nel centro storico, dovesse presentare condizioni di conservazione tali da non richiedere interventi di restauro o ristrutturazione.

I condomini dei 2 fabbricati (via Monte Oppio e via Salvi) impugnarono allora il citato decreto ministeriale avanti al TAR del Lazio, sostenendo, per l'appunto, contro quanto disposto dal decreto, che l'immobile, pur ubicato nel centro storico, abbisognasse di interventi di restauro o di ristrutturazione e che, quindi, non potesse essere qualificato di pregio; vi erano quindi 2 questioni, una in diritto e una in fatto.

La questione di diritto si incentrava sulla verifica della sola ubicazione nel centro storico, quale motivo sufficiente a qualificare l'immobile di pregio. A questa domanda sia il TAR del Lazio sia il Consiglio di Stato, sulla base di una giurisprudenza che riguardava altri immobili in tutta Italia, ma soprattutto sulla base testuale della legge, hanno dato risposta negativa: per la qualifica di pregio occorreva anche che l'immobile fosse in buono stato, cioè che non richiedesse interventi di restauro o ristrutturazione.

La questione di fatto era se l'immobile di via Monte Oppio richiedesse, o no, interventi di restauro o di ristrutturazione. La risposta è stata af-

fidata dal Consiglio di Stato a una verifica tecnica da parte di un organo estraneo alle parti, cioè l'ex Provveditorato alle opere pubbliche (SIIT, Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio). L'esito della verifica fu che l'immobile necessitava, per le sue condizioni, di interventi di restauro o ristrutturazione; quindi non poteva essere, secondo legge, qualificato di pregio.

La successiva indagine penale, avviata sulla base delle notizie di stampa del 2012, e quindi vari anni dopo i fatti, quando il presidente Patroni Griffi ricopriva la carica di ministro nel Governo Monti, è stata archiviata, su conforme richiesta del pubblico ministero, per insussistenza dei reati.

Al netto di quanto affermato, si evince che il presidente Patroni Griffi acquistò l'appartamento in questione, non a titolo individuale né in forza di un privilegio, bensì nell'ambito della procedura di cartolarizzazione degli immobili previdenziali, che ha riguardato migliaia di cittadini, al prezzo di mercato riferito al 2001, come previsto dalla legge e che l'abbattimento del prezzo di mercato (certo non nelle inverosimili proporzioni denunciate di 623.000 euro, ma in un ordine di grandezza sensibilmente minore) fu dovuto alle condizioni previste dalla legge, previa verifica in sede giurisdizionale delle condizioni oggettive dell'immobile, sulla base di una perizia di un organo tecnico terzo.

Inoltre, ogni profilo di rilevanza penale è stato escluso già in sede di indagini; né si vede quali possano essere stati i profili di rilevanza disciplinare che, nel contesto descritto, si sarebbero dovuti perseguire.

Infine, con riferimento alla rimozione dal sito della giustizia amministrativa delle sentenze n. 5960 e n. 5961 del 2005 (peraltro consultabili su tutte le altre banche dati di giurisprudenza), si riferisce che l'accaduto è tecnicamente riconducibile a un problema, comune peraltro ad alcune centinaia di varie pronunce, determinato da un contingente malfunzionamento del sistema informativo della giustizia amministrativa nella parte in cui sono state applicate le restrizioni di accesso imposte dall'ordinamento per esigenze di tutela della *privacy*. A tale problema si è trovato rimedio e molte decisioni, in un recente passato impropriamente oscurate, sono nuovamente riapparse sul sito e risultano nuovamente consultabili dalla generalità, tra queste anche quelle menzionate per le quali non si pone, ovviamente, alcun problema di tutela della *privacy*.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

(27 giugno 2016)

ROSSI Gianluca, CARDINALI. - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 5 novembre 2014, nel corso dell'audizione presso la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato, l'amministratore delegato di Poste italiane SpA Francesco Caio ha annunciato il piano di riorganizzazione della rete di sportelli postali su tutto il territorio nazionale che prevede la chiusura di circa 450 uffici di Poste italiane a decorrere dal 2015;

egli ha comunque garantito che prossimità e presenza di copertura territoriale restano elementi funzionali al piano che il gruppo ha in mente, anche se questo obiettivo pare già smentito da precedenti provvedimenti assunti da Poste italiane;

secondo recenti notizie di stampa anche l'Umbria sarebbe coinvolta dal piano di riorganizzazione e razionalizzazione dell'assetto territoriale e l'elenco degli sportelli dovrebbe consistere in 15 filiali, secondo quanto l'azienda avrebbe comunicato lunedì alle sigle sindacali di riferimento. In particolare, si tratterebbe delle sedi di Castel Ritaldi, Annifo e Capodacqua, Perugia piazza Partigiani, Sant'Egidio e Ripa (Perugia), Villastrada e Gioiella (Perugia), Collazzone, Collestatte, Porchiano, Schifanoia e Capitone, Sugano e Melezzole (Terni). Inoltre, sarebbe prevista un'apertura parziale, limitata in alcuni giorni della settimana, di ulteriori 18 filiali;

considerato che:

è indispensabile un approfondimento riguardo ai parametri utilizzati per l'individuazione dei citati sportelli, ciò anche alla luce dell'alto valore sociale che gli stessi rivestono per le comunità interessate;

talune filiali insistono in realtà a forte vocazione turistica, nei riguardi delle quali, solo per fare degli esempi esemplificativi, le amministrazioni comunali stanno investendo ingenti risorse su progetti di rilancio e sviluppo territoriale, tra cui Collestatte Paese, Collestatte Piano e Torre Orsina, che ospitano i numerosi turisti della cascata delle Marmore (oltre 350.000 visitatori all'anno), i quali a tutt'oggi non hanno a disposizione sportelli postamat o bancomat nei pressi del belvedere inferiore del maggior sito turistico dell'Umbria; stesso ragionamento vale per Piediluco;

la maggior parte degli uffici postali di cui si paventa la chiusura è frequentato da persone anziane, che risiedono nei piccoli centri e nei borghi storici dell'Umbria, che subirebbero un reale disagio,

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il rispetto dei disposti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine al divieto di chiusura degli uffici postali nelle aree svantaggiate, e conseguentemente favorire una concertazione tra la direzione di Poste italiane SpA e le amministrazioni locali, al fine di scongiurare la possibile chiusura degli uffici postali nei comuni più piccoli del territorio nazionale;

come intenda intervenire per evitare che decisioni unilaterali assunte da Poste italiane SpA arrechino disagi ai cittadini - utenti che non vedono garantita l'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, nel rispetto dell'accordo siglato fra le Poste italiane SpA e lo Stato;

se non sia il caso di richiamare l'attenzione di Poste italiane ad una congrua valutazione delle particolari situazioni locali, considerando anche gli aspetti sociali ed economici che gli sportelli postali assolvono evitando di procedere in base a scontati tagli lineari;

se non intenda valutare tutte le possibilità alternative alla semplice chiusura.

(4-03870)

(28 aprile 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare si fa presente che il settore postale, a livello nazionale e comunitario è stato interessato negli ultimi anni da profondi cambiamenti che hanno riguardato il contesto normativo, ed in particolare il passaggio delle funzioni di regolamentazione e di vigilanza dal Ministero dello sviluppo economico all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per effetto del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Si sono, inoltre, verificati notevoli mutamenti concernenti la concorrenza e l'evoluzione delle esigenze dell'utenza verso una significativa differenziazione dell'offerta dei servizi.

Le chiusure e le rimodulazioni orarie, comunicate preventivamente all'Agcom, sono previste dal piano di rimodulazione degli orari degli uffici postali nel periodo estivo, redatto da Poste italiane in conformità ai criteri di cui al decreto 22 giugno 2007, come integrato dalla delibera Agcom 293/13/CONS del 16 aprile 2013.

Inoltre, il contratto di programma vigente tra il Ministero e Poste italiane prescrive all'articolo 2, comma 6, che quest'ultima trasmetta

all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con cadenza annuale, l'elenco degli uffici postali e delle strutture di recapito che non garantiscono condizioni di equilibrio economico e, contestualmente, il piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione.

L'Autorità, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, svolge un'attività di valutazione del piano di razionalizzazione della gestione degli uffici postali, al fine di verificarne la conformità ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale.

Su tale aspetto, si evidenzia che l'Agcom, con delibera 342/14/CONS, ha introdotto specifiche garanzie a tutela degli utenti, in particolare per coloro che si avvalgono degli uffici postali ubicati in comunità montane e nelle isole minori.

Il contratto di programma, inoltre, consente a Poste italiane, previo accordo con le autorità locali, di garantire una presenza più articolata nelle aree territoriali disagiate.

Il Ministero è in più occasioni intervenuto, pur avendo perso, come detto, le proprie funzioni di regolamentazione e di vigilanza, affinché ogni intervento di Poste italiane fosse preceduto da una fase di effettivo confronto con le regioni e gli enti locali. Tale attività del Ministero ha dato luogo ad una effettiva modifica del piano di Poste italiane, che si è basata su accordi realizzati nei diversi territori con i rappresentanti degli enti locali e delle regioni, così come in più occasioni riconosciuto e apprezzato da questi ultimi.

Il Ministero si è inoltre attivato nella fase di definizione del nuovo contratto di programma, nell'ottica di evitare, ove possibile, l'attuazione del piano di rimodulazione e razionalizzazione degli sportelli, ed ha concluso una fase di negoziazione con Poste italiane, che ha dato luogo ad una rilevante modifica del contratto stesso, nel quale si è scelto, con reciproco scambio di consenso sul testo finale, di ribaltare la prospettiva sinora tenuta assumendo una vera e propria linea di "politica industriale".

La nuova impostazione si basa, infatti, sull'assunto che la capillarità della presenza di Poste non debba essere considerata più un peso o un onere, bensì un *asset* strategico, un valore; dunque ogni chiusura, per quanto giustificata e dentro le regole del servizio universale, impoverirebbe un *asset* della società. In particolare, all'articolo 5, comma 5, del contratto di programma, Poste italiane, anche tenuto conto del perseguimento di obiettivi di coesione sociale ed economica, si è impegnata a ricercare e valutare prioritariamente ogni possibilità di potenziamento complessivo dei servizi, anche attraverso accordi con le regioni e gli enti locali; dando seguito all'indicazione del Ministero secondo cui l'ipotesi di intervento in riduzione

debba essere confinata come *estrema ratio* dopo aver considerato possibilità alternative.

Poste italiane, nella logica del potenziamento e di una maggiore efficienza dei servizi, dovrà valutare il rapporto costi-ricavi, non sulla base del singolo ufficio postale, ma in un ambito territoriale più ampio fino anche, ad esempio, a coprire una scala regionale.

La società Poste italiane dovrà valutare, prioritariamente alla decisione di rimodulazione e razionalizzazione, iniziative proposte da enti e istituzioni territoriali in grado di aumentare la redditività della rete degli uffici postali in un ambito territoriale. Tali proposte dovranno pervenire, a regime, entro il 30 settembre di ogni anno. La società è tenuta a trasmettere il suddetto piano all'Autorità entro il 1 ° luglio 2016.

Al fine di seguire direttamente il nuovo processo di interazione tra gli enti locali e Poste italiane, il Ministero ha inviato, all'inizio del mese di marzo, una lettera a tutti i presidenti delle Regioni italiane, cui è demandato il compito di promuovere le suddette iniziative, invitando ad attivarsi con sollecitudine, affinché siano tutelati i diritti dei cittadini soprattutto nelle zone maggiormente svantaggiate.

Infine, riguardo al territorio preso in considerazione, la società ha informato che nel territorio umbro, dei 261 uffici postali operativi, di cui 24 operativi in modalità di doppio turno, sono stati inseriti 11 interventi di chiusura. Di questi, a seguito della presentazione di ricorsi avverso alle decisioni aziendali, è stata attuata solo la chiusura dell'ufficio "Perugia 2", nel comune di Perugia.

L'ufficio "Melezzole" nel comune di Montecchio resta aperto per effetto della sentenza del TAR. I restanti 9 interventi risultano al momento sospesi, in attesa delle relative sentenze da parte del TAR.

Risultano altresì compresi 19 interventi di rimodulazione delle giornate di apertura, di cui 16 già attuati. I restanti 3 interventi, riguardanti gli uffici "Gualdo Cattaneo", "Monteleone Di Spoleto" e "Gaifana", al momento, sono stati eseguiti in attesa della sentenza definitiva da parte del TAR, essendo stato presentato ricorso avverso le relative decisioni aziendali. Nel territorio di interesse sono altresì presenti 146 ATM attivi, di cui 137 fruibili 24 ore.

Per completezza di informazione, si rappresenta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha, altresì, assicurato che proseguirà nell'attività di vigilanza, provvedendo a verificare la legittimità, sotto il profilo della coerenza con la normativa vigente, delle chiusure o delle rimodulazioni orarie degli uffici postali contenute nel piano comunicato da Poste

italiane SpA, compresi gli eventuali interventi sulle sedi cui si riferisce la presente interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

GIACOMELLI

(23 giugno 2016)
